



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ESTRATTO

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 250

Oggetto: revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii, della deliberazione della Giunta comunale 268 del 05.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alla copertura di n. 01 Posto di Dirigente del settore affari legali a tempo pieno ed indeterminato. I.È.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 15,15 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO	SI
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	SI
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	SI
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	SI
IMPROTA CLAUDIA	ASSESSORE	SI
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
TESORIERO GIUSEPPE	ASSESSORE	SI

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 258 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LA GIUNTA

- Vista la proposta formulata dal Sindaco
- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 – Comma I – del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- Ritenuto di fare propria ed approvare la proposta in ispecie, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA


1. di **approvare e fare propria** la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di **dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di **revocare**, come con la presente **revoca**, per le motivazioni e le considerazioni esposte in parte narrativa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013 per la parte di essa in cui è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente;
4. di **dare atto** che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di **demandare** al Dirigente del settore affari generali e pianificazione gli ulteriori adempimenti connessi e consequenziali a quanto qui disposto;
6. di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, riguarda anche personale dipendente dell'Ente e non ha come destinatari, in via diretta, parenti o affini di amministratori dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
7. di **attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
8. di **dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ravvisato la sussistenza di motivi di urgenza.



CITTA' DI ERCOLANO

OGGETTO: revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii, della deliberazione della Giunta comunale 268 del 05.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alla copertura di n. 01 Posto di Dirigente del settore affari legali a tempo pieno ed indeterminato

Il Funzionario
Catello Bambi



Relazione dell'ufficio – ISTRUTTORIA e/o PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta n. 494 del 28.12.2002, esecutiva ai sensi di legge dal 18.01.2002 e successive modificazioni ed integrazioni l'Amministrazione ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che i Comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la dotazione organica del Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 5, del citato decreto che stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa e con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

ATTESO che:

- con deliberazione di G.M. n. 268 del 05.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
- con Determinazione dirigenziale n.01/29/66 del 14.03.2014 è stata indetta la procedura concorsuale in questione;
- con Determinazione dirigenziale n. 01/29/66 del 14.03.2014 si è proceduto a prendere atto delle istanze pervenute ammettendo alle fasi successive n. 8 candidati;

EVIDENZIATO CHE successivamente all'ammissione dei candidati nessun adempimento inerente la procedura concorsuale de qua è stato svolto né si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

RILEVATO quindi, che ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal comma n.424, dell'art.1 della legge n.190/2014, le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;
- il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di *turn over* pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o,

inferiore al 25% (articolo 3, 5-*quater*, del d.l. 90/2014). Quindi la percentuale di *turn over* legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;

- in sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del *turn over* alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione;
- vengono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007;
- la circolare esplicativa n. 1/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni citate. Dalla lettura della circolare ministeriale si evince che gli enti locali non possono bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né nuove procedure di mobilità, pur essendo consentita la conclusione di queste ultime purché avviate prima del 1° gennaio 2015. La circolare prevede, inoltre, che *"Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta"*. Viene anche indicato, alla pag. 17, che *"le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento"*;
- le limitazioni assunzionali si applicano a tutto l'anno 2016, con la conseguente immobilizzazione di risorse economiche in bilancio;

DATO ATTO che il concorso in questione risulta sospeso a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, che ha regolato in via transitoria, segnatamente per gli anni 2015 e 2016, le facoltà assunzionali delle amministrazioni regionali e locali, imponendo rilevanti limitazioni dettate dalla necessità di ricollocare, presso le amministrazioni pubbliche, il personale che potrebbe risultare eccedente a seguito della rideterminazione dei fabbisogni di risorse professionali presso le Province (cfr. comma 421);

LETTO il verbale dell'11.05.2015 della Conferenza dei Dirigenti in cui, tra l'altro, il Segretario Generale, Dirigente F.F. del Settore Affari legali: *"suggerisce all'A.C. la revoca del concorso per Dirigente del settore affari legali con impegno del proponente a continuare la dirigenza del settore al fine del risparmio della spesa e ove l'A.C. lo consenta."*

RAVVISATA, sulla base degli elementi suddetti, l'opportunità di revocare, in sede di autotutela, il concorso in questione e di impartire, quindi, direttive al Responsabile del Servizio competente in materia di personale per dare esecuzione alla revoca;

CONSIDERATO che la revoca rientra nei poteri discrezionali dell'Ente;

VISTO l'art. 21-*quinqies* della legge n. 241/90 a mente del quale *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge..."*

DATO ATTO, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per *ius poenitendi*, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia la revoca per c.d. Sopravvenienza;

VISTA a tal fine la Sentenza n. 4554 del 01/08/2011 del Consiglio di Stato, 3^a Sezione, che testualmente recita *"La Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento, i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi*

il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, della L. n. 241/1990";

RICHIAMATA la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

RICHIAMATO, infine, il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui " la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della p.a., che fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori può provvedere in tal senso, vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, in presenza di fondati motivi di interesse pubblico che sconsigliano la prosecuzione dell' iter concorsuale rendendone evidente la inopportunità " (così, fra gli altri, TAR Lazio, Sez.III, n.01968/2012), il che sancisce come la facoltà di revoca costituisca corollario ed espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, finalizzato a rimuovere determinazioni amministrative ritenute non idonee al perseguimento del pubblico interesse;

RIBADITO che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

RILEVATO che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

RITENUTO tuttavia che l'Amministrazione debba effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

CONSTATATO che il provvedimento di autotutela di revoca non leda posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, anche in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno il concorso pubblico di cui trattasi;

TENUTO CONTO che sussistono, dunque, sotto vari profili, ragioni obiettive di opportunità idonee a giustificare l'esplicazione degli autonomi poteri facenti capo alla Pubblica Amministrazione, più precisamente, attraverso lo strumento dell'autotutela, da intendersi quale espressione del potere di risoluzione unilaterale dei conflitti insorti con l'interesse pubblico;

RAVVISATA la necessità di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013 per la parte di essa in cui è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente;

RAVVISATA la competenza della Giunta in virtù del principio del potere implicito e del *contrarius actus*, sui quali si regge il potere di autotutela;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come novellato dalla L. 15/2005;
- lo Statuto;
- la documentazione citata in premessa;


PROPONE

alla Giunta di approvare la presente proposta ed il dispositivo:

1. di **approvare e fare propria** la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di **dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di **revocare**, come con la presente **revoca**, per le motivazioni e le considerazioni esposte in parte narrativa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013 per la parte di essa in cui è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Dirigente settore affari legali" area legale – legislativa, q.u. dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, del non lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del Bando stesso, della sopravvenuta normativa recata dal comma 424, dell'art.1 della legge n.190/2014 che detta precisi vincoli e limiti assunzionali per le Regioni e gli Enti Locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente;
4. di **dare atto** che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di **demandare** al Dirigente del settore affari generali e pianificazione gli ulteriori adempimenti connessi e consequenziali a quanto qui disposto;
6. di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, riguarda anche personale dipendente dell'Ente e non ha come destinatari, in via diretta, parenti o affini di amministratori dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
7. di **attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
8. di **dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ravvisato la sussistenza di motivi di urgenza.

Data 25/09/2015

L'Amministratore proponente
Avv. Ciro Buonajuto




Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)

* Favorevole *

.....
.....
.....

Data 25.09.2015

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco ZENTI



Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che seguono (Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Bilancio art.....
Somma stanziata.....
Somma impiegata.....
Variazioni per storni.....
Somma disponibile.....


.....
.....
.....
.....
.....

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267/2000)

~~* favorevole *~~

data. 28.09.2015

Il Dirigente del Servizio



Parere di conformità - Ex art. 51, comma 2 dello Statuto adottato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27.06.2001

Favorevole


data. 29/9/2015

Il Segretario Generale


DECISIONE DELLA GIUNTA F. B. Int. F. Guaracini

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.....



IL SINDACO
f.to dott. Cirò Buonajuto




SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Ferdinando Guarracino

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 01 OTT 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 01 OTT 2015 al 16 OTT 2015


Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 01 OTT 2015 con nota prot. n. 45929 (art. 125 D.lgs 267/2000)

Ercolano, 01 OTT 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____


IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

DIRIGENTE SETTORE AFFARI ECONOMICI E PIANIFICAZIONE

Ercolano, 01 OTT 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ercolano, 01 OTT 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati